

TRIBUNALE DI VASTO

Il Tribunale di Vasto in composizione collegiale:

dott. Bruno Giangiacomo	Presidente
dott. ssa Stefania Izzi	Giudice
dott. ssa Elisa Ciabattoni	Giudice

sulla richiesta dei difensori dell'imputato di remissione nel termine per presentare richiesta di giudizio abbreviato a seguito delle modifiche avvenute con l'entrata in vigore del D.Lgs.150/2022 che ha inserito il comma 2 bis all'art.442 c.p.p.;

sentito il P.M. che si è opposto alla suddetta richiesta;

Va premesso che la richiesta dei difensori di è fondata sulle motivazioni contenute nell'ordinanza del Tribunale di Perugia in composizione monocratica del 18.1.2023, motivazioni che questo Tribunale reputa di non condividere per le ragioni che si vanno ad esporre.

E' indubbia la natura sostanziale del nuovo comma 2 bis dell'art. 442 c.p.p. che incide sul trattamento sanzionatorio in modo più favorevole all'imputato; ciò in conformità alla giurisprudenza della CEDU e della Corte di Cassazione, richiamata nella citata ordinanza del Tribunale di Perugia.

La sentenza CEDU Scoppola c/Italia, tuttavia, non si attaglia perfettamente alla questione oggi in esame, poiché in quel caso si trattava di decidere se applicare o meno la nuova disciplina sanzionatoria più favorevole rispetto ad un imputato che aveva ritualmente richiesto il giudizio abbreviato in pendenza della previgente disciplina sanzionatoria. Così anche nelle altre sentenze della Corte di Cassazione citate.

Nel caso di specie, invece, non vi è stata alcuna richiesta di accesso al rito abbreviato nei termini di legge e il processo si trova nel pieno dell'istruttoria dibattimentale nella quale è stata già espletata una decina di udienze, tanto che i difensori richiedono una remissione nei termini per accedere a tale rito.

A questo riguardo risulta pertinente il richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione sez. I n. 2802 del 27.11.2013, depositata il 21.02.2014, dalla quale si può desumere che nella disciplina di cui si invoca l'applicazione non vi è alcuna introduzione di una opzione aggiuntiva di accesso al rito, ma esclusivamente la possibilità di ottenere un'ulteriore riduzione di pena in presenza di una mancata impugnazione della sentenza di condanna di primo grado da parte dell'imputato, per cui l'applicazione della nuova norma presuppone che l'imputato abbia richiesto il rito alternativo. E ciò è quanto non si è verificato nel caso di specie.

La innegabile retroattività, secondo il principio del *favor rei*, della nuova riduzione di pena ai reati commessi prima della entrata in vigore del D.Lgs. 150/22 non determina un'indiscriminata applicazione della nuova disciplina a tutti i processi. Occorre infatti valutare, in assenza di una specifica disciplina transitoria, se la richiesta intervenga quando ormai il momento processuale non consenta più l'accesso al rito premiale, con tutte le conseguenze anche in termini sanzionatori, previsti dalla legge previgente e da quella successiva eventualmente più favorevole al reo.

A tale riguardo non va dimenticato che nel rito abbreviato la diminuzione della pena è strettamente dipendente da ragioni di economia processuale, obiettiva proiezione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, e non rappresenta esclusivamente un premio per la condotta del richiedente; non a caso per definire questo rapporto si parla di sinallagma processuale tra economia del processo e beneficio sanzionatorio accordato.

Nel caso di specie, come detto, l'istanza interviene ad istruttoria dibattimentale già avanzata. Va poi evidenziato che il beneficio accordato dal nuovo comma 2 bis dell'art. 442 c.p.p. è meramente eventuale, condizionato alla scelta dell'imputato di non impugnare la sentenza, scelta che non può che intervenire all'esito del giudizio di primo grado, peraltro in sede esecutiva; diversamente dalla modifica del trattamento sanzionatorio più favorevole accordato all'imputato per le contravvenzioni di cui L. 23 giugno 2017 n. 103, che costituisce il caso trattato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione citata nella richiesta.

A questo si aggiunge che non a caso la richiesta di lucrare l'ulteriore beneficio va avanzata in sede di esecuzione a due condizioni: la richiesta di giudizio abbreviato avanzata nei termini e la mancata impugnazione della sentenza di condanna di primo grado.

La richiesta di tutela di una mera aspettativa rispetto ad una modifica legislativa che non ha inciso sulle modalità di richiesta del rito, ma ha solo aggiunto un ulteriore beneficio, avrebbe potuto deve essere tutelata in modo specifico con una disciplina di tipo transitorio che nel caso di specie non è stata posta dal legislatore; ed allora rispetto al momento processuale come sopra evidenziato nel caso di specie restano i principi generali del *tempus regit actum* per poter apprezzare l'applicabilità della modifica alle varie situazioni che possono verificarsi nel corso del processo. La nuova più favorevole disciplina potrebbe ad esempio essere fatta valere dall'imputato appellante avverso una sentenza di condanna di primo grado emessa all'esito di giudizio abbreviato, che intenda ottenere quel beneficio rinunciando all'impugnazione avanzata prima della entrata in vigore del D.Lgs. 150/22, perché in questo caso si realizza l'effettiva ratio della norma ossia quella di risparmiare un ulteriore grado del processo concedendo il premio all'imputato.

P. Q. M.

Respinge la richiesta dei difensori come sopra avanzata e dispone procedersi oltre nel dibattimento.

Vasto 23 gennaio 2023

Il Presidente

Dott. Bruno Giangiacomo